

Il Collegio dei Docenti individua gli indirizzi generali dell'attività didattica relativa all'Alternanza Scuola Lavoro.

In particolare il Collegio dei Docenti, nella seduta del 31/10/2017, ha deliberato quanto segue:

1. Le attività che rientrano nell'Alternanza Scuola Lavoro sono le seguenti:
  - a. Stage: si intende un periodo di attività in struttura esterna alla presenza del solo tutor aziendale con eventuali visite periodiche del tutor scolastico;
  - b. Simulazione d'impresa: si intende un periodo di attività svolta prevalentemente a scuola, durante il quale vengono riprodotti tutti gli aspetti di funzionamento di un'azienda od una attività reale (ad es. una attività professionale);
  - c. Altre attività: si tratta delle seguenti tipologie di attività;
    - i. Convegni/seminari/attività laboratoriali a scuola o presso strutture esterne;
    - ii. Lezioni in classe propedeutiche all'attività di Alternanza Scuola Lavoro;
    - iii. Corsi su salute e sicurezza ai sensi d.lgs 81/08 e sulla privacy;
    - iv. corsi svolti a scuola o presso strutture esterne;
    - v. mostre ed esposizioni a scuola o presso strutture esterne;
    - vi. tutoraggio di studenti: attività di tutor svolte dai nostri studenti nei confronti di altri studenti, a scuola o presso strutture esterne;
    - vii. visite presso strutture esterne;

Le attività relative ai corsi sulla sicurezza e sulla privacy sono obbligatorie.

2. I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro devono essere deliberati dal Consiglio di Classe, secondo le indicazioni generali del Collegio in linea con gli obiettivi del PTOF; per semplificare le procedure ogni consiglio di classe nomina un tutor interno, in assenza del quale l'organizzazione viene affidata all'intero Consiglio di Classe. Solo eccezionalmente il tutor può essere esterno.
3. Il monte ore obbligatorio viene suddiviso in ciascuno dei tre anni del triennio, di norma, secondo la seguente ripartizione:

a) indirizzo liceale:

classe 3 <sup>^</sup>	classe 4 <sup>^</sup>	classe 5 <sup>^</sup>
da 80 a 100 ore	da 80 a 100 ore	da 40 a 0 ore

b) indirizzo tecnico:

classe 3 <sup>^</sup>	classe 4 <sup>^</sup>	classe 5 <sup>^</sup>
da 160 a 200 ore	da 160 a 200 ore	da 80 a 0 ore

Ciascun Consiglio di classe può, motivatamente, deliberare una suddivisione diversa, indicando comunque la scansione per gli anni successivi.

4. I Consigli di classe seguiranno i seguenti criteri nella scelta o formulazione dei progetti e del loro contenuto in relazione all'indirizzo di studio e agli obiettivi del PTOF, individuando i criteri per la valutazione delle competenze:
  - a) I progetti dovranno essere coerenti con una o più materie contenute nel curriculum; la valutazione dell'attività di Alternanza Scuola Lavoro rientrerà nelle materie affini al percorso attivato;
  - b) le attività di Alternanza Scuola Lavoro dovranno avere un contenuto didattico e formativo adeguato all'indirizzo di studio;
  - c) le attività di Alternanza Scuola Lavoro coerenti con l'indirizzo di studio dovranno essere prevalenti rispetto alle altre;
  - d) le attività di Alternanza Scuola Lavoro affini ad una singola materia non potranno comunque superare il triplo della percentuale di ore relativa alla materia stessa in relazione al quadro orario dell'indirizzo;
  - e) le attività di Alternanza Scuola Lavoro potranno essere programmate anche in relazione alle attitudini ed alle richieste espresse dagli studenti ma sempre nel rispetto dei punti precedenti;
5. Le attività che non rientrano nello stage o nell'impresa formativa simulata non possono superare il 40% del monte ore programmato salvo che per gli scambi linguistici.
6. Di norma lo studente non potrà svolgere attività di stage presso strutture esterne i cui titolari, responsabili o comunque Tutor esterni siano familiari sino al quarto grado; inoltre l'attività non può essere svolta a stretto contatto con familiari; motivate eccezioni, quali accertati Bisogni Educativi Speciali, potranno essere deliberate dal Consiglio di classe ed in tal caso il Tutor scolastico dovrà svolgere un'attività di supervisione adeguatamente intensificata e documentata;
7. Per gli studenti non promossi alla classe successiva e che nelle classi precedenti non hanno svolto l'attività di Alternanza Scuola Lavoro in quanto non obbligatoria, i Consigli di classe dovranno programmare il monte ore complessivo ritenuto adeguato ai fini del riallineamento con il percorso del gruppo classe. Sarà obbligatorio comunque il corso sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla privacy.
8. Uno studente che ripete l'anno è tenuto a svolgere di nuovo l'intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l'intero curriculum e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l'acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento. Possono essere validate attività pregresse purché in linea con gli obiettivi formativi del PTOF e dell'indirizzo di studio.
9. I criteri di svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro in occasione di frequenza presso scuole straniere o comunque all'estero e le modalità di certificazione saranno le seguenti:

- a) gli scambi/soggiorni culturali e linguistici saranno valutati in 20 ore settimanali di attività Alternanza Scuola Lavoro per un massimo di 80 ore.
  - b) deve essere stipulata una convenzione con l'ente organizzatore dell'attività o la scuola presso cui l'attività viene svolta;
  - c) l'ente organizzatore o la scuola deve fornire preventivamente i contenuti del progetto, le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione secondo un prospetto fornito dall'Istituto; deve inoltre monitorare e certificare l'attività attuata;
  - d) lo studente, a conclusione dell'attività, deve produrre una relazione scritta, validata dall'ente organizzatore o dalla scuola, che documenti il percorso effettuato;
  - e) il consiglio di classe valuterà la documentazione fornita dall'ente organizzatore;
  - f) l'eventuale opera di mediazione di un ente organizzatore non può essere compensata con i fondi vincolati all'Alternanza Scuola Lavoro.
10. Sono riconosciute come Alternanza Scuola Lavoro attività agonistiche dei cosiddetti Atleti di alto livello (a. Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali; b. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento; c. Atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17 serie A e B, Berretti); Basket (A1/ Under 20 élite, Under 20 eccellenza); d. Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pyeongchang 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi di Tokio 2020, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili estivi di Buenos Aires 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili invernali di Losanna 2020, ovvero ciascuno studente riconosciuto "Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.
11. Studenti con Bisogni educativi speciali. I docenti curricolari in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, in accordo con la famiglia e i referenti sanitari (se previsti), sulla base delle attitudini, delle competenze e delle problematiche dell'alunno/a con B.E.S., tenendo conto del suo progetto di vita (P.E.I. e/o P.D.P.), individuano un ente, un'azienda e/o una cooperativa presso cui lo studente svolgerà il percorso di alternanza. In base alle specifiche necessità e ai bisogni speciali dell'alunno/a, questi potrà essere affiancato dal docente di sostegno in qualità di tutor scolastico.